

Roma, 13 marzo 2008

Prot. n. 674/2008/F/mgt
Circolare n. 3/2008

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Oggetto: Registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi – D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Adempimenti di competenza dei medici veterinari

Caro Presidente,

dopo la pubblicazione sul Suppl. Ord. alla G.U. n. 24 del 29 gennaio u.s. del secondo decreto correttivo del Testo Unico Ambientale: il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” – entrato in vigore lo scorso 13 febbraio, la Federazione è stata raggiunta da numerose segnalazioni con le quali si richiedevano chiarimenti in ordine agli adempimenti di competenza dei medici veterinari in materia “gestione dei rifiuti” o, per meglio dire, di “deposito temporaneo” degli stessi in quanto ci si riferisce alle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.

Il testo del D. Lgs. n. 4/2008 – approvato in Consiglio dei Ministri il 21 dicembre scorso, in attuazione della legge n. 308/2004 di delega al Governo “per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” – modifica¹ infatti alcune parti del D. Lgs. n. 152/2006, meglio noto come Codice sull’Ambiente.

Appare opportuno immediatamente chiarire che, parlando di professione veterinaria, il D. Lgs. n. 4/2008 ha lasciato immutata la disciplina relativa ai soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e a compilare annualmente (entro il 30 aprile) il MUD. Pertanto il veterinario che esercita la professione intellettuale in forma di impresa ai sensi dell’art. 2238 del Codice Civile è tenuto a entrambi gli oneri, mentre il veterinario la cui

¹ In particolare l’art. 2 modifica le parti terza e quarta (Difesa del suolo - Acque) con l’introduzione di novità in materia di scarichi, rifiuti e bonifiche, come l’introduzione dell’art. 181 bis “Materie, sostanze e prodotti secondari” e dell’art. 206 bis che istituisce l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, oltre all’esonero dal MUD per le imprese fino a 10 dipendenti, solo per i rifiuti non pericolosi.

attività non è configurabile come impresa non è tenuto alla presentazione del MUD e assolve alla tenuta del registro con la semplice conservazione – per cinque anni – in ordine cronologico dei formulari di identificazione dei rifiuti.

In altre parole, la discriminante per determinare se si è tenuti ad adempiere ai suddetti descritti oneri non è la tipologia di struttura, né l'esercizio in forma singola o associata, quanto l'esercizio o meno in forma di impresa.

Solo per le imprese è stato quindi reintrodotta l'obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi da effettuarsi presso le Camere di Commercio, e non più presso l'Agenzia delle Entrate, dietro corresponsione di un diritto di segreteria fissato in € 30,00.

Anche in considerazioni dell'evidente difficoltà a far fronte a tale adempimento in tempi così ristretti, l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato un parere alla competente Direzione esprimendo osservazioni sulla competenza per la numerazione e la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte delle Camere di Commercio. Il Ministero ha infatti suggerito che nell'applicazione iniziale della nuova normativa le amministrazioni competenti considerino ancora possibile l'utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, volendo così garantire la finalità dei controlli ambientali, tramite i suddetti registri ma tenendo in considerazione, al tempo stesso, le comprensibili difficoltà organizzative cui potrebbero andare incontro le Camere di Commercio.

Si invitano pertanto i Colleghi che si trovino coinvolti da questa problematica a consultare le amministrazioni regionali o provinciali di competenza e di attenersi alle disposizioni da esse fornite.

Per quanto riguarda il MUD, infine, nulla è cambiato per cui i soggetti tenuti alla sua compilazione (che, come detto, sono le imprese entro il 30 aprile) dovranno comportarsi come hanno sempre fatto.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

